ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA AGRARIA PRESSO LA R. UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Art. 14 (Statuto)

Agli studenti della Facolta', di scienze (sezione di scienze naturali), i quali abbiano compiuti i corsi di scienze applicate all'agricoltura impartiti presso la Facolta' medesima e quelli impartiti presso la Scuola veterinaria, nonche' i corsi agrari speciali, sara' rilasciato un diploma di studi complementari agrari.

Uguale diploma sara' rilasciato agli allievi della Scuola degli ingegneri, i quali abbiano compiuti i corsi di scienze applicate all'agricoltura presso la Scuola medesima, presso la Scuola veterinaria e la Facolta' di giurisprudenza, nonche' i corsi agrari speciali.

Versione in vigore dal 27 luglio 1901, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una Scuola agraria presso la R. Universita' di Bologna
Estremi	Legge 9 giugno 1901, n. 289
Partizione	Statuto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1901

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-scuola-agraria-presso-la-r-universita-di-bologna/statuto-art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it